



SENT. N. \_\_\_\_\_

CRON.N. \_\_\_\_\_

R.G. N. 5850/2002

REP. N. \_\_\_\_\_

Spedita il: 25.09.2003

Depositata il: \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
**Dott. ANTONIO TOMA**

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 5850/2002 Ruolo Generale promossa

**D A:**

**A.M.**, residente in Bologna, via ....., elettivamente domiciliato in Bologna, via San Felice n° 38 presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Gaspari e Sergio Montanari che, unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono con delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

**C O N T R O**

**D.G. G.**, residente a Medicina (BO), via .....

CONVENUTO CONTUMACE

**CATTOLICA ASSICURAZIONI Soc. COOP a.r.l.**, corrente a Verona, via Lungadige Cangrande n° 16, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, via Castiglione n° 25 presso lo studio dell'Avv. Luca Ercolani, che la rappresenta e difende con procura alle liti atto ministero Notaio Quaratino Dr. Vincenzo del 02.12.1998 rep. 1001536.

CONVENUTA

## **OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, ritualmente notificati, rispettivamente il 10 e 11 Luglio 2002, A.M., conveniva in giudizio, dinanzi a questa Autorità Giudiziaria CATTOLICA Assicurazioni S.p.A. e D.G.G., esponendo quanto segue:

1. Che, il giorno 23.01.2002 alle ore 13,45 il sig. A. M. alla guida della propria vettura Lancia K tg. .... stava regolarmente percorrendo Viale Aldo Moro in Bologna quando, giunto in prossimità di un restringimento di carreggiata dovuto alla presenza di un cantiere, effettuava previa apposita segnalazione e dopo avere opportunamente rallentato, manovra di spostamento sulla sinistra. Nel corso di tale manovra il veicolo di parte attrice veniva urtato dall'autocarro betoniera tg. .... di proprietà e condotto dal sig. D.G.G., il quale, proveniente da tergo, con condotta imprudente, tentava di sorpassarlo sulla sinistra, a velocità sostenuta, nonostante le summenzionate condizioni della strada non lo consentissero, andando in tal modo ad urtare la fiancata sinistra del veicolo attoreo stesso.

2. Che, in seguito al sinistro sopra descritto il sig. A.M. subiva i seguenti danni materiali:

Riparazione autovettura	€ 1544,80
Fermo tecnico	€ <u>154,94</u>
TOTALE	€1.699,74

In conclusione, l'attore chiedeva di condannare la parte convenuta al pagamento della somma anzidetta.

Secondo il rito, si costituiva la Cattolica Assicurazioni S.p.A. , la quale chiedeva di respingere ogni domanda contro i convenuti, mentre De Grandi Gianni, ancorché citato ritualmente non curava di costituirsi.

Ciò premesso, all'udienza del 02.12.2002, erano presenti le parti, fatta eccezione del convenuto G., quest'ultimo, però, ai sensi degli artt.171, ultimo comma, c.p.c., e 59 delle norme di attuazione del medesimo Codice veniva dichiarato in stato di contumacia. L'udienza era rinviata al 12.02.2003 per il tentativo di conciliazione ex art.320, 1° comma c.p.c., data nella quale tale incombente non sortiva il suo effetto. Il Giudice, ammetteva le prove per interrogatorio e testi richiesti da parte attrice e fissava per l'espletamento l'udienza del 16.04.2003, data in cui veniva escusso il teste D.A.J. Poiché si trattava di causa sufficientemente matura, all'udienza del 25.09.2003, dopo che le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione, ex art.321, 1° comma, c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda, avanzata nell'interesse A.M va accolta, ma parzialmente, in quanto trattasi di incidente stradale ascrivibile a colpa concorrente in pari misura di entrambi i conducenti ex art.2054, 2° comma c.c..

### **THEMA DECIDENDUM**

Nella causa civile promossa da A.M contro Cattolica Assicurazioni S.p.A. e D.G.G., avente per oggetto il risarcimento di danni, il Giudice alla luce delle risultanze istruttorie, accoglie la domanda attorea, ma in modo parziale. A codesta conclusione, si deve pervenire in base alle seguenti osservazioni.

In primo luogo, va notato come in data 23.01.2002 A.M. sia stato urtato sulla fiancata sinistra della propria auto da D.G.G. il quale era alla guida dell'autocarro tg. ....

Più precisamente, preme rilevare come su di una strada a due corsie per ogni senso di marcia, l'attore si sia apostato sulla sua sinistra a causa di un restringimento di carreggiata dovuto ad un cantiere; in quell'occasione il veicolo di D.G.G. proveniente da tergo e collocato già sulla corsia di sinistra danneggiava l'auto dell'attore, per un danno di €1.544,80.

In secondo luogo, si deve evidenziare come, l'autocarro del convenuto procedesse a moderata velocità e nonostante non sia riuscito a fermarsi in tempo utile per evitare l'impatto. Per parte sua, l'attore ha compiuto una manovra troppo veloce ed imprudente poiché non ha atteso che il veicolo che sopraggiungeva sulla corsia di sinistra lo superasse, così non evitando di

cagionare l'incidente. Il danno in argomento è stato causato, quindi, nella misura del 50% dal convenuto e del 50% dall'attore.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, della documentazione allegata in atti, della testimonianza resa da D.A.J. e dalle risultanze processuali, il Giudice, accoglie la domanda attorea nella misura del 50% e condanna i convenuti, in solido tra loro, a versare all'attore il 50% del danno prodotto, cioè €834,87, compreso il fermo tecnico.

Considerata la natura della causa, stimasi equo compensare tra le parti il 50% delle spese del presente giudizio, ponendone il residuo 50% a carico della soccombente parte convenuta.

### **P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Bologna, Dott. A. Toma,  
definitivamente pronunciandosi, nella causa civile in intestazione, promossa da:

A.M. ( attore )

#### **contro**

1. CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. ( convenuta )

2. D.G.G. ( convenuto contumace )

ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,

### **CONDANNA,**

CATTOLICA Assicurazioni S.p.A. e D.G.G., in solido tra loro, a pagare all'attore €834,87, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza da dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo.

### **CONDANNA,**

altresì, i suddetti convenuti, sempre in solido tra loro, alle spese di causa nella misura del 50% ( già decurtata ) a favore dell'attore, che liquida in complessivi €698,00, di cui €112,00 per spese, €336,00 per competenze ed €250,00 per onorari, oltre IVA e C.N.A.P., nonché il 10% ex art.15 Tariffa Professionale Forense, come per Legge.

Debbano compensarsi tra le parti il restante 50% delle spese.

La sentenza è esecutiva ope legis ex art.282, c.p.c..

Così deciso in Bologna, il 25.09.2003

Il Cancelliere

.....

Depositata in Cancelleria

il.....

Il Giudice di Pace

Dr. Antonio Toma